

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n.  
1255



## **Regolamento sulla disciplina dell’adesione e della contribuzione al FAPBDS dei soggetti fiscalmente a carico**

**In vigore dal 11/12/2015**

**Ultima Revisione 28/10/2021**

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1.1 - Con il presente regolamento il Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna (di seguito FAPBDS) da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 6, in materia di adesione al FAPBDS dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

## **ARTICOLO 2 – SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO - DEFINIZIONE**

2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico del lavoratore aderente al FAPBDS (di seguito aderente principale), tutti i familiari con un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni.

Ed esattamente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;

e, solo se conviventi con l'aderente principale o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- i genitori, anche adottivi, gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle.

2.2 - La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'aderente principale, deve sussistere all'atto dell'adesione al FAPBDS del soggetto fiscalmente a carico.

L'iscrizione di quest'ultimo, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell'aderente principale (può quindi mantenere la posizione anche se l'aderente principale cessa di aderire al FAPBDS o se successivamente perde la qualifica di fiscalmente a carico).

## **ARTICOLO 3 – ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE**

3.1 – L'iscrizione al FAPBDS dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo, presso la sede del Fondo.

3.2. – Ai fini dell'iscrizione al FAPBDS di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo ("Modulo di adesione familiari fiscalmente a carico"), reperibile sul sito del FAPBDS [www.fapbds.it](http://www.fapbds.it).

3.4 – Nel caso di iscrizione di soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela,

il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In entrambi i casi il modulo dovrà essere sottoscritto anche dall'aderente già iscritto.

3.5 - L'iscrizione si considererà perfezionata con un primo versamento pari ad euro 100,00 e decorrerà dalla data di ricezione del bonifico da parte del Fondo.

3.6 - Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti al FAPBDS, si applicano le previsioni statutarie, del Regolamento di attuazione dello Statuto, nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali per quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

3.7 - Tali aderenti, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti dalla normativa di settore, possono esercitare pertanto le seguenti prerogative:

a) accedere alle anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia a quanto disposto nel Regolamento sulle anticipazioni, reperibile sul sito [www.fapbds.it](http://www.fapbds.it);

b) trasferire la posizione individuale maturata decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo;

c) trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica alla quale acceda in relazione alla propria attività lavorativa;

d) riscattare la posizione per le causali previste dall'art. 14, comma 2, lett. b) o c) D.Lgs. n. 252/2005 (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione per periodi di tempo compresi tra 12 e 48 mesi o superiori a 48 mesi, invalidità) attinenti all'attività lavorativa del soggetto fiscalmente a carico.

e) riscattare la posizione per perdita dei requisiti in caso di fiscalmente a carico che dopo aver iniziato a svolgere un'attività lavorativa, cessa da detta attività.

f) richiedere la prestazione pensionistica complementare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005.

Ai fini dell'esercizio delle predette facoltà, l'interessato dovrà produrre la documentazione ordinariamente prevista dal FAPBDS per tutti gli aderenti.

In caso di esercizio delle prerogative individuali indicate alle lettere a), d), e) del presente articolo da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età il FAPBDS deve altresì acquisire, ex art. 320 c.c., l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria con riguardo al trasferimento della

posizione individuale esercitato ai sensi delle lettere b) e c) del presente articolo.

#### **ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE**

4.1 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata con versamenti volontari, da parte dell’aderente principale ovvero dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace, secondo le modalità previste nel successivo art. 5, senza limitazioni nell’importo o nella periodicità.

#### **ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

5.1 – L’aderente principale che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire al FAPBDS l’apposito modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito [www.fapbds.it](http://www.fapbds.it), indicando l’importo del contributo.

La compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

5.2 -I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di bonifico bancario intestato a “Fondo aggiuntivo Pensioni FAPBDS”, a favore del conto corrente ubicato presso il Banco di Sardegna - Filiale n.3, Via IV Novembre 27 -07100 SASSARI – **IBAN IT87N0101517203000070342533**.

5.3– Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale “CONTRFAM” seguita dal codice fiscale, dal cognome e dal nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento.

#### **ARTICOLO 6 – TERMINI DI VERSAMENTO**

6.1 - Il FAPBDS procederà all’investimento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 3 del precedente articolo 5 solo a seguito dell’avvenuta ricezione, **entro l’ultimo giorno del mese di riferimento**, del modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”, nonché di copia dell’ordine del bonifico effettuato. Tali versamenti saranno attribuiti allo specifico “Conto Personale” intestato al familiare fiscalmente a carico.

Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione l’attribuzione e

valorizzazione dei versamenti ricevuti.

## **ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE**

7.1 Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l'apposito modulo di cui al primo comma dell'articolo 5.

7.2 – Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6.

## **ARTICOLO 8 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

8.1 – I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto FAPBDS GARANZIA e seguiranno le medesime regole già previste nello Statuto per i contributi degli aderenti al FAPBDS (vedasi in particolare gli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto medesimo).

## **ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

9.1 - Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico dell'aderente principale, dovrà comunicare tempestivamente al FAPBDS la perdita di tale qualifica mediante l'apposito modulo "Comunicazione di perdita della qualifica di fiscalmente a carico", reperibile sul sito [www.fapbds.it](http://www.fapbds.it).

A seguito della perdita della qualifica di fiscalmente a carico, l'aderente principale non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

9.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dai precedenti articoli 5, 6 e 7 - ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

9.3 - Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR, può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non applica il contratto di riferimento del fondo. In tale evenienza l'ex fiscalmente a carico dovrà compilare ed inviare al Fondo l'apposito modulo ("Modulo Versamento TFR ex familiare a carico") reperibile sul sito [www.fapbds.it](http://www.fapbds.it). Il Fondo procederà ad identificare il datore di

lavoro e fornirà le istruzioni per effettuare il versamento. Si avverte che in questo caso l'aderente perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento. Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti come previsto all'art. 3 comma 7 lettera e) del presente regolamento. Tale diritto è esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

#### **ARTICOLO 10 – PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DELL'ADERENTE PRINCIPALE**

10.1 - In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte del lavoratore aderente, anche nell'ipotesi di chiusura della posizione da parte di quest'ultimo, lo stesso potrà continuare ad alimentare liberamente la posizione del soggetto fiscalmente a carico.

#### **ARTICOLO 11 – CERTIFICAZIONE CONTRIBUTIVA**

11.1 - Il Fondo con cadenza annuale invierà all'iscritto che ha effettuato versamenti contributivi a favore di soggetti fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che hanno effettuato versamenti volontari, una dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento. Tale dichiarazione riguarderà tutti i versamenti contributivi effettuati nell'anno fiscale di competenza.

11.2 - Resta a carico dell'iscritto la segnalazione al Fondo dei contributi non dedotti.

11.3 - Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia a quanto disposto nel Documento sul regime fiscale, reperibile sul sito [www.fapbds.it](http://www.fapbds.it).

#### **ARTICOLO 12 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO**

12.1 - Sulla posizione dei soggetti fiscalmente a carico gravano le spese dirette e indirette previste dalla vigente Nota Informativa.

12.2 - Restano esclusi gli oneri relativi all'applicazione dell'art. 7 comma 3 dello Statuto, relativi alla cosiddetta solidarietà per premorienza e invalidità, fattispecie non applicabili a questa categoria di iscritti.

#### **ARTICOLO 13 – ESCLUSIONE AL DIRITTO DI VOTO PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO O EX FISCALMENTE A CARICO**

13.1 - I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al FAPBDS non partecipano alla elezione degli organi del Fondo.

13.2 - I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al FAPBDS non possono ricoprire cariche in seno al Fondo.